



Deliberazione n. 0002473 del 19/11/2020 - Atti U.O. S.C. Affari Generali

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE COL CENTRO OSPEDALIERO MILITARE DI MILANO PER L'ESECUZIONE DEL VACCINO ANTINFLUENZALE - CAMPAGNA VACCINALE 2020/2021, PER UN IMPORTO PARI A € 150.000,00, E DEL RELATIVO PROTOCOLLO ATTUATIVO ED OPERATIVO. CONTESTUALE REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 1985 DEL 30.9.2020

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo"*";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Premesso che nell'attuale contesto socio sanitario, caratterizzato dal permanere dell'emergenza determinata dalla circolazione del virus COVID 19, è necessario garantire la somministrazione del vaccino antinfluenzale al maggior numero possibile di cittadini, secondo le indicazioni fornite da Regione Lombardia e da ATS Milano Città Metropolitana;

Ravvisata la necessità per l'ASST Santi Paolo e Carlo di ampliare la disponibilità di spazi e orari in cui poter svolgere le attività sanitarie per potenziare l'offerta vaccinale, nonché la mancanza di sufficienti risorse di personale medico e sanitario già impegnato nel recupero delle attività vaccinali di routine sospese/rallentate nel periodo di lockdown;

Atteso che l'Azienda ASST Santi Paolo e Carlo ha manifestato l'interesse a realizzare una collaborazione con il Centro Ospedaliero Militare di Milano (C.O.M.) per l'effettuazione della campagna vaccinale 2020/2021 e che il citato Centro ha manifestato disponibilità ad attivare la collaborazione richiesta;

Richiamato l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., che prevede che "... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ...";

Richiamata la deliberazione n. 1985 del 30.9.2020, avente ad oggetto "Convenzione col Centro Ospedaliero Militare di Milano per l'esecuzione del vaccino antinfluenzale - campagna vaccinale 2020 per un importo pari a € 150.000,00 - anno 2020" – autorizzazione n. 2020002053/2020;



Atteso che è stata rilevata una non perfetta aderenza della Convenzione come sopra deliberata ed il testo condiviso fra le parti, e che, pertanto, pur trattandosi di mere e limitate differenze formali, è necessario procedere all'adozione di un nuovo testo convenzionale in luogo di quello approvato in data 30.9.2020;

Visti il testo di Convenzione col Centro Ospedaliero Militare di Milano per l'esecuzione del vaccino antinfluenzale - campagna vaccinale 2020/2021, e del relativo protocollo attuativo ed operativo, sottoscritti in data 26.10.2020;

Dato atto che la Convenzione avrà durata da ottobre a dicembre 2020, ovvero nel periodo della vaccinazione antinfluenzale indicato dalla Regione Lombardia. Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di un'integrazione ovvero di una nuova convenzione;

Ritenuto di riconoscere al C.O.M. l'importo di € 5,00= per ogni vaccinazione effettuata, a copertura integrale di tutti i costi diretti e indiretti derivanti dall'attuazione della convenzione in oggetto, come esplicitato nella Convenzione di cui trattasi;

Atteso:

- che il Piano Vaccinale antinfluenzale 2020/2021 prevedrà un numero massimo di 30.000 vaccinazioni, con copertura economica fino a € 150.000,00;
- che il costo complessivo pari a € 150.000,00, già autorizzato con delibera 1985/2020 – n. autorizzazione 2020002053 è stato imputato al conto economico 3D010100 “Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico”, CdC 301030101 - CDR TER, in eccedenza al Bilancio d'esercizio 2020 per costi emergenza epidemiologica COVID-19.

Ritenuto di prendere atto della Convenzione col Centro Ospedaliero Militare di Milano per l'esecuzione del vaccino antinfluenzale - campagna vaccinale 2020/2021, e del relativo protocollo attuativo ed operativo, sottoscritti in data 26.10.2020 e che, allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, conseguentemente, di revocare la deliberazione n. 1985 del 30.9.2020 avente ad oggetto “Convenzione col Centro Ospedaliero Militare di Milano per l'esecuzione del vaccino antinfluenzale - campagna vaccinale 2020 per un importo pari a € 150.000,00 - anno 2020” con la relativa autorizzazione n. 2020002053/2020 e di emettere conseguentemente nuova autorizzazione per il presente atto;

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”.

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione;

IL DIRETTORE GENERALE



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto della Convenzione con il Centro Ospedaliero Militare di Milano per l'esecuzione del vaccino antinfluenzale - campagna vaccinale 2020/201 e del relativo protocollo attuativo ed operativo, predisposti e condivisi tra le parti e allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di revocare la deliberazione n. 1985 del 30.9.2020 avente ad oggetto “”Convenzione col Centro Ospedaliero Militare di Milano per l'esecuzione del vaccino antinfluenzale - campagna vaccinale 2020 per un importo pari a € 150.000,00 - anno 2020” con la relativa autorizzazione n. 2020002053/2020
3. di emettere nuova autorizzazione a copertura del presente atto, il costo complessivo pari a € 150.000,00, al conto economico 3D010100 “Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico” CdC 301030101 - CDR TER, in eccedenza al Bilancio d'esercizio 2020 per costi emergenza epidemiologica COVID-19;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Affari Generali Donatella Peraldo in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è affidata al Direttore del U.O.C. Area Territoriale, Dott.ssa Alessandra Pepe anche ai fini della verifica del corretto svolgimento dello stesso e al Direttore S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione di che trattasi;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
-€ 150.000,00 D	3D010100 - Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	301030101	2020002053/2	2020
€ 150.000,00 S	3D010100 - Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	301030101	2020002471	2020

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Cinzia De Siati

Responsabile dell'istruttoria: Cinzia De Siati

Dirigente/Responsabile proponente: PERALDO DONATELLA

Il presente atto si compone di n. 21 pagine, di cui n. 17 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL VACCINO ANTINFLUENZALE
- CAMPAGNA VACCINALE 2020/2021 -**

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale "Santi Paolo e Carlo", con sede legale in Milano, Via Antonio di Rudini, n. 8, codice fiscale e partita IVA 09321970965, (di seguito denominata anche solo ASST Santi Paolo e Carlo) rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Matteo STOCCO, ivi elettivamente domiciliato per la carica, in esecuzione della deliberazione n. XI/1065 del 17/12/2018;

il Centro Ospedaliero Militare di Milano, con sede in Milano, via Simone Saint Bon, n. 7, codice fiscale n. 97806430159, (di seguito denominato anche solo C.O.M.) rappresentato dal Direttore, Col. sa (me) Fabio ZULLINO, ivi elettivamente domiciliato per la carica;

E

lo Stato Maggiore della Difesa, con sede a Via XX Settembre 123/A, ROMA, rappresentato per la firma del presente atto dall'Ispettore Generale della Sanità Militare, Ten. Gen. Nicola SEBASTIANI, domiciliato per la sua carica in Roma, via Santo Stefano Rotondo n. 4 ;

VISTI

- l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede che le Regioni, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione, degli enti locali, delle università nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti e che con gli organi della sanità militare possono concordare l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari e l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari;

- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel quale è previsto che "[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni;
- l’art. 43, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’art. 206 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabilisce che gli organi della Sanità Militare collaborano, nell’ambito del servizio delle emergenze di salute pubblica;
- l’art. 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”, che autorizza il Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti pubblici e privati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15.3.2010, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della Legge n. 246 del 28.11.2005, e in particolare la lettera f, comma 1, articolo 89, concernente le attribuzioni in materia sanitaria del Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- la direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD- L - 027 ed. 2013, ad oggetto “Condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni”, nella quale sono indicati le prestazioni ed i materiali oggetto di possibile permuta nonché le disposizioni applicative per l’ esecuzione della permuta;

- la direttiva dello SME – UG CRA E.I. , diramata con let. n. M_DE 23458/2924 Cod. id. CRA/UAC3 Ind. Cl. 7.3.2.1. del 16 aprile 2013, avente ad oggetto “Le permutate in ambito E.I. norme e procedure” ED.2013;
- la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all'amministrazione della Difesa”, Edizione 2015;
- l'art. 1 del Decreto Interministeriale Sanità-Difesa 4 marzo 2015 e s.m.i., che stabilisce che tra le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare rientrano, oltre a tutte le specifiche categorie individuate, anche i cittadini ricoverati per motivi d'urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale nonché cittadini italiani e stranieri che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o umanitario;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- la legge 8 marzo 2017, n. 24 in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità' professionale degli esercenti le professioni sanitarie, con particolare riferimento agli articoli 7 e 10;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;

PREMESSO CHE

- l'attuale contesto economico-finanziario del Paese detta anche nel campo sanitario la scelta di obiettivi che garantiscano la massima tutela della salute pubblica contemperandola sempre più con la necessità (efficienza, orientata al) di contenimento dei costi e di ottimizzazione delle risorse per assicurare una risposta congrua all'utenza;
- si ravvisa la necessità di una sinergia sempre più integrata tra sanità civile e sanità militare, prevista fin dall'origine nell' atto costitutivo del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'Azienda ASST Santi Paolo e Carlo ha manifestato l'interesse a realizzare una collaborazione con il COM di Milano per l'effettuazione della campagna vaccinale

2020;

- la Circolare del Ministero della Salute del 04/06/2020 a oggetto “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021”;
- la nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia Protocollo G1.2020.0026242 del 14/7/2020 a oggetto: “campagna vaccinale 2020/21”;
- le sopra richiamate regole di Regione Lombardia sulla prestazione/vaccinazione;
- ravvisata la necessità per l’ASST Santi Paolo e Carlo di ampliare la disponibilità di spazi e orari in cui poter svolgere le attività sanitarie per potenziare l’offerta vaccinale, nonché la mancanza di sufficienti risorse di personale medico e sanitario già impegnato nel recupero delle attività vaccinali di routine sospese/rallentate nel periodo di *lockdown*;
- tale iniziativa favorirebbe lo sviluppo di sistemi e strumenti di valorizzazione nel settore sanitario dell’Esercito Italiano nonché la valorizzazione complessiva dell’attività istituzionale del COM di Milano finalizzata alla progettazione e allo sviluppo di nuove iniziative ed accordi che conferiscano un valore aggiunto alle pregiate e peculiari competenze tecnico-scientifiche tra l’altro attestate in capo a tutti gli Organismi sanitari delle Forze Armate;
- Difesa Servizi S.p.A. società per azioni con socio unico il Ministero della Difesa, con sede in via Flaminia n. 335 - 00196 Roma, opera come soggetto giuridico di diritto privato per la gestione economica di beni e servizi derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero;
- gli Enti della Sanità Militare, oltre ad assolvere il compito prioritario di assistenza sanitaria in addestramento e in operazioni per il personale del Ministero della Difesa, erogano servizi e prestazioni a favore della comunità nazionale, ove disciplinato e per i quali sia previsto un recupero di costi di trattamento;
- Difesa Servizi S.p.A. valorizza le predette attività rese a favore di terzi, incluse le attività di riscossione, tenuta dei conti, recupero dei crediti, servizio di tesoreria;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - (Oggetto della convenzione)

2.1 La presente Convenzione disciplina l'attività di collaborazione tra il C.O.M. e ASST Santi Paolo e Carlo, a favore di una utenza civile, per l'esecuzione della vaccinazione antinfluenzale - anno 2020-21 anche attraverso l'uso e la gestione congiunta dei locali individuati e favorendo la piena valorizzazione delle rispettive professionalità.

2.2 – In aderenza alle adeguate procedure, il C.O.M. si impegna con il proprio personale medico, infermieristico e di supporto nonché con quant'altro si renda necessario, ad eseguire presso i predetto costituendo *ambulatorio vaccinale* le relative prestazioni rivolte al seguente target di utenza:

- età $60 \leq 64$;
- età ≥ 65 anni;
- gravide;
- cronici;
- bambini 6 mesi - 6 anni non patologici;
- altre categorie (addetti a pubblici servizi...);

2.3 - Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, le Direzioni sanitarie del COM e di ASST Santi Paolo e Carlo procederanno a predisporre e a condividere il relativo protocollo operativo.

Art. 3 - (Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione)

La presente Convenzione vincola le parti tra ottobre e dicembre 2020, ovvero nel periodo della vaccinazione antinfluenzale indicato dalla Regione Lombardia. Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di un'integrazione ovvero di una nuova convenzione.

Gli obblighi e gli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione di collaborazione non devono incidere sull'assolvimento dei prioritari compiti istituzionali del Centro Ospedaliero Militare e del relativo personale.

Art. 4 (Obblighi del C.O.M.)

Il personale medico/sanitario militare incaricato dal C.O.M. svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di ASST Santi Paolo e Carlo con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria di vaccinazione.

Il C.O.M. si impegna, inoltre, a garantire che le proprie strutture rispettino le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Art. 5 - (Obblighi di ASST Santi Paolo e Carlo)

ASST Santi Paolo e Carlo assicurerà per tutta la durata della campagna il rifornimento preventivo dei vaccini per la gestione di almeno n. due giornate di vaccinazione; la medesima Azienda garantirà che l'elenco dei vaccinandi pervenga al COM con preavviso da concordare e che propri operatori esperti siano presenti nella sede del COM all'avvio della campagna vaccinale per 7-10 giorni e reperibili all'occorrenza su richiesta.

Nelle giornate previste per la vaccinazione di soggetti in età pediatrica sarà cura della ASST fornire Specialista in Pediatria e/o altro Specialista abilitato in supporto al personale del COM.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni di ASST Santi Paolo e Carlo e Difesa Servizi S.p.A.; per il tramite del il C.O.M. di Milano.

E' stabilita a carico di ASST Santi Paolo e Carlo l'organizzazione amministrativa e la gestione delle liste di invio con la relativa rendicontazione delle vaccinazioni effettivamente eseguite presso il C.O.M.

Art. 6 - (Corrispettivi a favore del C.O.M.)

Allo scopo di ammortizzare i costi diretti ed indiretti connessi con le attività, ASST Santi Paolo e Carlo si impegna alla corresponsione della somma di 5 (cinque) euro per ogni singola vaccinazione effettivamente eseguita.

A tal fine ASST Santi Paolo e Carlo, al termine delle attività svolte nel periodo indicato e di cui al precedente art. 3, emetterà la rendicontazione con l'indicazione delle prestazioni e della relativa valorizzazione economica.

Il C.O.M., a sua volta, sulla base di detta rendicontazione ed in assenza di contestazioni, provvederà all'invio della situazione a Difesa Servizi S.p.A. per all'emissione di fattura con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 7 - (Obblighi assicurativi)

Per tutta la durata della convenzione il COM si impegna a garantire la copertura assicurativa o ad adottare analoghe misure per la RCT/RCO, in relazione alle attività oggetto del presente atto e svolte dal proprio personale medico/sanitario militare presso le strutture del COM, fatta salva, ricorrendone le condizioni di legge, l'azione di rivalsa e/o surroga e/o regresso.

Il COM risponde altresì dei danni per infortuni subiti dal personale medico/sanitario militare, esclusivamente se riconducibili a circostanze relative alla propria organizzazione (rectius, del COM di Milano) e comunque per attività svolte presso la stessa.

Per il diritto all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, qualora riconducibili in via esclusiva al vaccino somministrato, si farà riferimento alle procedure previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e ss.mm.ii.

Art. 8 - (Garanzia della sicurezza e segretezza delle informazioni)

Al fine di tutelare la sicurezza e la segretezza delle informazioni, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di convenzione saranno utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

Per quanto concerne la tutela del segreto saranno applicate le disposizioni dell'art. 235 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, del Codice Penale e del Codice Penale Militare di pace.

Art. 9 - (Rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali)

Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il C.O.M. si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.

Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa *privacy* vigente.

In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, l'ASST Santi Paolo e Carlo, tramite sottoscrizione di separato atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, il Centro Ospedaliero Militare di Milano, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. di cui verrà a conoscenza, anche in modo accidentale, svolgendo le attività oggetto del presente convenzione e che dovranno essere gestiti e custoditi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii e dal Regolamento U.E. 2019/679.

Art. 10 - (Controllo della esecuzione contrattuale)

Il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni, da effettuarsi al termine delle attività, con le modalità previste nel presente atto è devoluto congiuntamente ai

Direttori dell'esecuzione del presente atto negoziale (art 299 D.P.R.. 207/2010) all'uopo designati dall'ASST Santi Paolo e Carlo e dal C.O.M. che potranno avvalersi di assistenti per la verifica della corretta e completa effettuazione delle prestazioni e controprestazioni previste dal presente atto, acquisendo all'uopo la prevista documentazione probatoria.

Art. 11 - (Clausola risolutiva espressa)

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sui rispettivi siti web - sezione Amministrazione Trasparente); qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

Art. 12 - (Registrazione)

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con onere a carico della parte richiedente;
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST Santi Paolo e Carlo. In particolare, l'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale (Aut. n. 23292/2016 del 1° febbraio 2016, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano).

Art. 13 - (Disposizioni finali)

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate mezzo PEC agli indirizzi istituzionali delle Amministrazioni firmatarie. Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale si farà riferimento alla vigente normativa.

Art. 14 - (Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente

convenzione, le parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.

Milano, _____

LE PARTI

per
l'Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale
Dott. Matteo STOCCO

per
il Centro Ospedaliero Militare

Il Direttore
Col. sa (me) Fabio ZULLINO

VISTO

per
lo Stato Maggiore Difesa

Ispettore Generale della Sanità Militare
Ten. Gen. Nicola SEBASTIANI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABIO ZULLINO

10

In Data/On Date:

venerdì 23 ottobre 2020 10:38:16

PROTOCOLLO ATTUATIVO ED OPERATIVO COMUNE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA
L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE "SANTI PAOLO E CARLO"
ED IL CENTRO OSPEDALIERO DI MILANO
ai sensi dell'art. 2 della Convenzione stipulata in data 23-10-2020
(Deliberazione n. 0001985 del 30-09-2020 ASST Santi Paolo e Carlo)
TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE "SANTI PAOLO E
CARLO", IL CENTRO OSPEDALIERO MILITARE DI MILANO
E LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

PREMESSO

- che in data 23.10.2020 è stata stipulata una Convenzione tra **l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale "Santi Paolo e Carlo", il Centro Ospedaliero Militare di Milano e lo Stato Maggiore della Difesa** per l'attività di collaborazione tra il C.O.M. e ASST Santi Paolo e Carlo, a favore di una utenza civile, per l'esecuzione della vaccinazione antinfluenzale anno 2020, presso il "padiglione 11" (Blocco operatorio) del citato C.O.M., ubicato nel comprensorio militare "*S. Tenente MOVIM Loris Annibaldi*" in Via Saint Bon n. 7, Milano, ad opera del personale sanitario militare della Forza Armata;
- che la Convenzione stipulata in data 23.10.2020 vincola le parti da ottobre a dicembre 2020, ovvero nel periodo della vaccinazione antinfluenzale indicato dalla Regione Lombardia.
- che, in esito alla sottoscrizione della Convenzione, l'ASST, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* e il C.O.M., nella persona del suo Direttore *pro tempore* procedono alla stipula del presente "*Protocollo attuativo ed operativo comune*" disciplinando gli obblighi e le relative scansioni temporali delle parti nel settore sanitario sulla base delle esigenze e disponibilità delle stesse;
- che in ragione della natura pubblica dei soggetti interessati l'intesa tra le parti rappresenta un accordo tra Amministrazioni ai sensi della Legge 241/1990;

- che l’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge n. 241/90 concerne l’ipotesi in cui i soggetti pubblici decidono di organizzare ed esercitare congiuntamente funzioni pubbliche comuni ad entrambi;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. il COM di Milano, secondo le facoltà ed i limiti stabiliti in Convenzione, effettuerà l’attività vaccinale vs l’utenza prevista per area geografica fino ad un massimo di n. 30.000 utenti, con proprio personale medico, infermieristico e tecnico, presso gli ambulatori e le sale d’attesa individuate all’interno del Padiglione 11 – c.d. “Blocco operatorio” ubicato nel comprensorio militare denominato “*S. Ten. me. MOVM Loris Annibaldi*” sito a Milano, con accesso da Via Saint Bon n. 3.

L’ingresso e la ricezione dei pazienti civili che devono effettuare la vaccinazione prevista dalla Convenzione, avverranno attraverso l’area del comprensorio militare attigue al menzionato “Blocco operatorio”.

Considerate le aree disponibili e la necessità di realizzare n. 2 aree per la registrazione dei pazienti + n. 4 ambulatori per la somministrazione dei vaccini + sale d’attesa in entrata ed in uscita, è stato concordato tra le parti il percorso tipo che verrà effettuato da ogni singolo paziente, anche nel rispetto della normativa vigente anti Covid-19 (All. “A”).

2. L’ASST ed il C.O.M. concordano che l’attività vaccinale avverrà settimanalmente da lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 19,00; il sabato, nella sola fascia diurna, sempre dalle 08,30 alle 13,30.
3. Il C.O.M. effettuerà la *campagna vaccinale* con il seguente personale:
 - a. N. 1 coordinatore infermieristico
 - b. N. 2 medici x turno
 - c. N. 4 infermieri x turno
 - d. N. 3 OLS (Operatori Logistici di Sanità) x turno

e. N. 2 operatori informatici (per l'allestimento delle postazioni ed il supporto tecnico durante i primi giorni, con successiva reperibilità);

f. N. 1 anestesista/medico d'urgenza reperibile in sede.

Le ore di cui al punto 3 che il personale del C.O.M. presta per l'attività sono a tutti gli effetti rese all'Amministrazione della Difesa. La copertura assicurativa RCT del personale del militare interessato verrà garantita dal COM di Milano.

4. La turnazione del personale sarà a cura del C.O.M. che si impegna a garantire la continuità del servizio in base agli orari stabiliti per convenzione.

5. ASST Santi Paolo e Carlo per gli adempimenti di competenza, si impegna a curare tutta la parte meramente propedeutica alle vaccinazioni; in particolare, sarà responsabile delle seguenti attività:

a) prenotazioni delle vaccinazioni nel rispetto dello *slot* condiviso:

3 persone/12 minuti/postazione, per 4 postazioni = 12 persone/12';
= 60/h

b) trasmissione dell'elenco dei *vaccinandi* il giorno precedente a quello previsto per le vaccinazioni ai seguenti indirizzi mail del COM:

responsabilisitra@cespemilmi.esercito.difesa.it;

e in CC: casezpers@cespemilmi.esercito.difesa.it;

casezlog@cespemilmi.esercito.difesa.it;

ccmi044221@carabinieri.it;

salaoperativa@cespemilmi.esercito.difesa.it.

c) approvvigionamento giornaliero dei vaccini (vedi punto 8);

d) approvvigionamento di tutta la modulistica, definita da ATS, per la campagna antinfluenzale.

L'ASST si impegna inoltre a fornire la presenza di un operatore sanitario esperto per tutta la durata della campagna vaccinale, negli orari di attività. Tale operatore provvederà altresì a contattare l'esperto

informatico di ATS per la soluzione di eventuali criticità relative alla gestione del software MILANOFLU.

Nelle giornate previste per la vaccinazione di soggetti in età pediatrica sarà cura della ASST fornire uno Specialista in Pediatria/altro Specialista abilitato in supporto al personale del COM.

6. Il COM si impegna a fornire n. 2 postazioni PC con collegamento WEB al sistema MILANOFLU per la registrazione delle vaccinazioni effettuate;

ASST si impegna a fornire n. 2 lettori *barcode*, con carico di restituzione al termine delle attività.

7. Il COM si impegna a fornire i materiali e l'attrezzatura sanitaria necessaria per le 4 postazioni per le vaccinazioni e per le sale d'attesa.

Il COM si impegna ad allestire nell'area di accesso dell'utenza esterna una tensostruttura per l'identificazione dei cittadini prenotati in elenco e la rilevazione della temperatura e le altre attività propedeutiche, legate alla dimensione organizzativa del *setting*.

8. L'ASST dovrà procedere alla fornitura in anticipo dei vaccini utili per coprire almeno 2 giorni di attività; oltre al vaccino antinfluenzale, sarà fornito anche il vaccino anti-pneumococco da somministrare contestualmente ai soggetti di cui alle categorie indicate dal Ministero della Salute. Il rifornimento sarà a cura dell'ASST che si impegna a trasferire i vaccini dalla propria sede alla Farmacia del COM, dove verranno custoditi in apposito frigorifero in attesa dell'utilizzo.

9. Per la pulizia, lo smaltimento dei rifiuti, la disinfezione dei locali di cui alla Convenzione, il COM si avvarrà di propri soggetti affidatari.

Gli importi attinenti alle spese delle utenze (acqua, luce, corrente elettrica, riscaldamento e ogni altra spesa inerente al servizio di cui fruirà l'ASST nell'attività di gestione congiunta del c.d. "Blocco operatorio") saranno a carico del COM.

L'operazione di mantenimento del buon stato di conservazione della via d'accesso al c.d. "Blocco operatorio" verrà eseguita, per la manutenzione ordinaria e straordinaria a cura del COM di Milano.

- 10.** Gli Ufficiali medici e gli altri operatori sanitari del C.O.M. che presteranno la propria opera a favore dell'utenza avente diritto o che, comunque, svolgeranno attività sanitaria congiunta, indosseranno il camice bianco, con distintivo indicante mostrine e grado ricoperto e cartellino identificativo a cura del C.O.M..
- 11.** Il C.O.M. e ASST concordano che, per eventuali modifiche al presente Protocollo, dovrà preventivamente essere avanzata una richiesta scritta da parte del C.O.M. o di ASST, fatto salvo che l'approvazione di ciascuna modifica dovrà comunque ricevere l'assenso scritto di entrambe le parti.
- 12.** Il C.O.M. e l'ASST, sulla base dell'art. 10 della Convenzione, si riservano di istituire un organo tecnico che sarà formato da quattro membri dei quali due nominati dal C.O.M. e due dall'ASST per esaminare le questioni di interesse comune inerenti al presente protocollo e per la verifica della corretta e completa effettuazione delle prestazioni e controprestazioni previste dal presente atto, acquisendo all'uopo la prevista documentazione probatoria.
- 13.** Gli obblighi e gli impegni derivanti dalla sottoscrizione di tale atto di collaborazione non incideranno sull'assolvimento dei prioritari compiti istituzionali del Centro Ospedaliero Militare.
- 14.** Allo scopo di rifondere i costi diretti ed indiretti connessi con le attività del COM, ASST Santi Paolo e Carlo si impegna alla corresponsione della somma di 5 (cinque) euro per ogni singola vaccinazione effettivamente eseguita (v. anti-influenzale e v. anti-pneumococco).
A tal fine ASST Santi Paolo e Carlo, al termine delle attività svolte nel periodo indicato emetterà la rendicontazione con l'indicazione delle prestazioni e della relativa valorizzazione economica.

Il C.O.M., a sua volta, sulla base di detta rendicontazione ed in assenza di contestazioni, provvederà all'invio della situazione a Difesa Servizi S.p.A. per all'emissione di fattura con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento.

Si uniscono al presente protocollo costituendone parte integrante:

Allegato A (piantina del c.d. "Blocco operatorio" con indicazione delle aree ad esso serventi utilizzabili dall'ASST e relativo percorso per l'utenza);

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Milano,

per l'ASST "SANTI PAOLO E CARLO" IL DIRETTORE GENERALE
--

per il CENTRO OSPEDALIERO MILITARE IL DIRETTORE
